

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI**

**RICORSO**

Per l'arch. **Raffaele Di Vaio**, nato a Torre del Greco (NA) il 16.6.1975 (C.F.: DVIRFL75H16L259D), residente in Pozzuoli (NA), al C.so Umberto I n. 89, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato, dall'avv. Alberto Saggiomo (C.F.: SGGLRT73H05F839N), con il quale elegge domicilio digitale ex art. 25 cpa presso il recapito PEC: [albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it) e domicilio fisico in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15, dove è possibile ricevere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax 081.682855.

**CONTRO**

- La **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, il legale rapp.te p.t.;
- Il **Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studio e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- La **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*

**E NEI CONFRONTI**

- del sig. **Davide D'Acunto**, nato il 5.11.1980;
- del sig. **Antonio Perrone**, nato il 13.07.1987

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI**

**EX ARTT. 55 E 56 CPA**

a) della graduatoria degli idonei redatta a seguito della prova scritta, pubblicata il 10.2.2020, relativa al corso-concorso pubblico "Ripam Campania", per titoli ed

esami, indetto dalla Regione Campania per il “*reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio Regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti Locali della Regione Campania*”, relativamente, per quel che interessa al ricorrente, al “profilo tecnico/funziionario specialista tecnico – Codice TCD/CAM” (per n. 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1), *in parte qua* il ricorrente non è stato collocato tra gli idonei in ragione dell’attribuzione del punteggio complessivo di pt. 20,90;

**b)** di ogni altro atto preordinato, connesso e/o successivo, ove lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi:

**b.1)** il bando di indizione del predetto corso-concorso (pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9 luglio 2019), ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione del ricorrente.

**b.2)** il questionario recante i n. 60 quesiti, somministrato nel corso della prova concorsuale;

**b.3)** il foglio di “istruzioni” per lo svolgimento della prova scritta ove da interpretare in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente;

**b.4)** i verbali e/o gli atti recanti approvazione /conferma delle risultanze della prova scritta, ove esistente.

### **NONCHÉ**

per la **declaratoria e l'accertamento** del diritto del ricorrente a conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di **1,30 pt.** (1 pt. a titolo di punteggio erroneamente non attribuito per le n. 2 risposte esatte + 0,30 pt. a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le n. 2 risposte ritenute sbagliate) o, subordinatamente, anche per la sola riattribuzione del/dei punteggio/punteggi di 0,15/0,30 pt. ingiustamente sottratto/i per la/le risposta/e erroneamente ritenuta/e sbagliata/e (ovvero, per l’annullamento delle penalità comminate).

## FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dalla Regione Campania con bando pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 9 luglio 2019 (**all. 2**), cui afferiscono gli atti impugnati ed indicati in epigrafe.

In particolare, per quel che qui interessa, il ricorrente ha presentato istanza partecipativa relativamente alla sezione prevista per la selezione del “*profilo tecnico/funzionario specialista tecnico – codice TCD/CAM*”, per la quale il bando prevedeva la disponibilità di reclutamento di n. 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1), sostenendo la relativa prova scritta in data 10.2.2020, come stabilito dall’art. 7 del Bando.

Nello specifico, la prova scritta constava in n. 60 quesiti, somministrati a mezzo di apposita scheda / “foglio risposta standard predisposti per lettura ottica”, in relazione ai quali il candidato avrebbe dovuto individuare la risposta esatta tra n. cinque soluzioni “alternative” predisposte dal predetto modulo (**all. 6**).

L’art.7 del bando prevedeva, poi, l’attribuzione dei seguenti punteggi:

- pt. 0,50 per ogni risposta corretta;
- pt. 0 per ogni risposta non data e/o annullata;
- una penalità di -0,15 pt. per ogni risposta errata.

Inoltre, la disciplina concorsuale prevedeva la distribuzione ai candidati di un apposito foglio di “Istruzioni” (**all. 5**), recante le istruzioni per lo svolgimento delle prove d’esame: la precisazione si impone già nella presente parte di fatto per evidenziare che, relativamente ad uno dei quesiti per il quale il ricorrente avrebbe reso risposta errata, le valutazioni della commissione di concorso in sede di correzione non sono state conformi a quanto prescritto nel suddetto foglio di “Istruzioni”.

\*

All'esito della prova scritta, necessaria ai fini dell'accesso al corso di formazione finanziato dalla Regione (previsto dall'art. 8 del bando), prodromico alla successiva fase valutativa richiesta per l'assunzione, l'arch. Di Vaio, per effetto delle risposte rese (**all. 8**), conseguiva il punteggio finale di **20,90 pt**, di pochissimo inferiore a quello minimo (**21 pt.**) stabilito dall'art. 7 del bando e che gli avrebbe consentito di rientrare nella graduatoria finale degli idonei da ammettere al richiamato corso di formazione (**all. 4**).

Ancor prima di contestare l'illegittimità del punteggio assegnato al ricorrente, mette conto rilevare che nella suddetta graduatoria finale venivano inseriti **appena n. 59 "idonei"**, a fronte – si ripete – di un contingente di n. 143 unità che l'Amministrazione Regionale aveva individuato, nel bando, quale numero minimo utile a soddisfare comprovate carenze di organico.

Detto contingente, poi, a conferma del deficit di organico già considerato in sede di predisposizione del bando, veniva ulteriormente ampliato, nel corso della procedura concorsuale, di n. 5 unità (**all. 9**), con l'effetto che i posti disponibili ai fini dell'assunzione venivano fissati in complessive **n. 148 unità**.

Non senza osservare che il punteggio medio dei soli 59 risultati idonei è pari a solo 22,29, di poco superiore alla soglia minima stabilita dal bando.

Il rilievo si impone per evidenziare che, a fronte di puntuali esigenze di pubblico interesse connesse alla copertura di ben 148 posti di impiego, il concorso *de quo* ha prodotto un numero di idonei che **non raggiunge neanche il 40% dei posti disponibili**: e se ciò si è verificato – con insanabile compressione delle istanze di pubblico interesse che la Regione, a mezzo di detto concorso, aveva inteso soddisfare – è perché, anche in ragione di quesiti formulati in maniera ambigua e deviante, non sono state adeguatamente valutate molte delle risposte fornite dai concorrenti e che ben avrebbero potuto esser considerate “corrette”.

**Ed è il caso dell'arch. Di Vaio, il quale, relativamente a n. 2 quesiti (i nn. 38 e 58 del questionario somministrato), ha fornito risposte valutate come errate dalla commissione di concorso e che invece, tenuto conto della formulazione**

**del testo, potevano certamente considerarsi corrette: e tanto verrà dimostrato a mezzo di appositi pareri *pro-veritate* (all.ti 11 e 12).**

Nello specifico, la formulazione del testo dei suddetti quesiti nn. 38 e 58 ha determinato, in sede di correzione dell'elaborato del ricorrente, l'illegittimo mancato riconoscimento, in favore di questi, del relativo maggiore punteggio di **1,30 pt.**, quale risultante :

- di 1 pt. (pt. 0,50 x 2), a titolo di punteggio erroneamente non attribuito per le n. 2 risposte esatte;
- 0,30 pt. (pt. 0,15 x 2) a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le n. 2 risposte ritenute sbagliate.

Trattasi di punteggio che, in aggiunta a quello lusinghiero già ottenuto di 20,90 pt., gli avrebbe consentito di conseguire il punteggio finale di 21,90 pt., superiore a quello di 21 pt. fissato dal bando quale soglia minima per l'accesso al "corso" di formazione previsto all'art. 8 del bando.

Con l'aggravante che, per uno di essi (precisamente, il quesito n. 58 del questionario), la commissione d'esame, **solo a prova abbondantemente iniziata e dopo che il ricorrente aveva già barrato la risposta che riteneva corretta**, precisava ai concorrenti che, al fine di rendere la risposta più appropriata, occorreva necessariamente fare riferimento ad un "preambolo" ritagliato all'inizio del questionario, prima del quesito contrassegnato con il n. 51!

Non solo!

Se anche si fosse ritenuta quantomeno come "non data" una delle due risposte rese dal ricorrente, questi sarebbe stato comunque ammesso al corso di formazione per effetto della mancata decurtazione di 0,15 pt. prevista come *handicap* dall'art. 7 del bando!

\*

**Riassuntivamente**, il ricorrente ha partecipato al concorso *de quo* ottenendo un punteggio che, in caso di accoglimento di anche una sola delle censure proposte

nel presente ricorso, gli consentirebbe di collocarsi in posizione utile per ottenere l'ammissione al corso di formazione ex art. 8 del bando.

Il *bene della vita* per il quale con il presente rimedio si agisce è rappresentato, quindi, dal diritto dell'arch. Di Vaio ad ottenere l'accesso alla fase successiva del "corso-concorso" – vale a dire, al corso di formazione finanziato dalla Regione e previsto dall'art. 8 del bando - all'esito della quale potrà essere definitivamente valutato per l'immissione in ruolo.

Si tratta di una relevantissima *chance* di conseguire un rapporto di pubblico impegno a tempo indeterminato con l'Amministrazione Regionale e che, per effetto dell'illegittimità che ha caratterizzato un momento essenziale della prova (quello formulazione e della verifica dei quesiti afferenti alla prova scritta), allo stato è preclusa al ricorrente.

L'esclusione dall'accesso alla graduatoria degli idonei e – quindi – al successivo corso di formazione è illegittima e va annullata, previa sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati, per i seguenti

### **MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA - ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DEI QUIZ NN. 38 E 58 – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' - OMESSA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI VALIDI ED EFFICACI – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI**

Come evidenziato in fatto, l'illegittima valutazione delle risposte rese dal ricorrente in ordine ai quesiti nn. 38 e 58 (**all. 8**), a fronte di quelle ritenute esatte dalla commissione (**all. 7**), ha comportato:

- a) l'illegittima mancata attribuzione di 1 punto (0,50 pt. x 2 = 1pt.);
- b) l'illegittima sottrazione di 0,30 punti (0,15 pt. x 2 = 0,30 pt.).

Ciò ha determinato l'esclusione dalla successiva fase per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 21 punti, soglia che invece il ricorrente avrebbe raggiunto anche senza l'illegittima applicazione di uno dei due *handicap* di - 0,15 punti (20,90 pt. + 0,15 pt. = 21,05).

Le contestate risultanze della prova dell'arch. Di Vaio sono dipese esclusivamente dall'erronea/ambigua formulazione di quesiti che ben potevano ammettere le risposte rese dal ricorrente, assolutamente da valutare come corrette.

Tanto viene certificato nei pareri *pro veritate* resi dal prof. Ing. V.P. Berardi e dall'arch. C. Mauriello, integralmente recepiti nel presente atto.

In particolare:

**1.1) Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 38:**

Come puntualmente certificato nell'allegata relazione tecnica di parte a firma del Prof. Ing. Valentino Paolo Berardi (**all. 11**), che di seguito viene integralmente ritrascritta e costituente parte integrante del presente rimedio, "*Il quesito n. 38 recita testualmente quanto segue: "Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $\Delta\sigma_{max}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?*

*A Verifica per vita illimitata*

*B Verifica allo stato limite di fessurazione*

*C Verifica allo stato limite di deformazione"*

*La risposta ritenuta esatta al predetto quesito corrisponderebbe, in accordo con la griglia di risposte esatte fornita dal Formez, a quella di cui alla sub A.*

*Nel merito, il quesito risulta **mal posto ed incompleto nella sua formulazione.***

*Ed infatti, il §5.1.4.3 di cui al D.M. Infra del 17 gennaio 2018 impone testualmente:*

#### *“5.1.4.3 Verifiche allo stato limite di fatica*

*Per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche.*

*Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento.*

*In assenza di studi specifici, volti alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, si può far riferimento ai modelli descritti nel seguito.*

#### ***Verifiche per vita illimitata***

*Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, **per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**, controllando che la massima differenza di tensione  $\Delta\sigma_{max}=(\sigma_{max} - \sigma_{min})$  indotto nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del  $\Delta\sigma_{max}$  si possono impiegare, in alternativa, i Modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato.”*

*In detto disposto viene dunque chiaramente precisato come le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possano essere condotte **esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**”.*

Ad integrazione dell'autorevole rilievo del CTP di parte ricorrente, vale altresì la pena evidenziare che nel quesito 38 viene fatto riferimento, in maniera manchevole e del tutto generica, ad un non chiarito “dettaglio considerato” (quale?), quando la risposta alla domanda in esame è possibile, come già sostenuto, solo e soltanto per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza



costante. Per come è posta la domanda viene sottinteso, in maniera del tutto errata, che esso si possa applicare ad ogni tipo di dettaglio (sezione del ponte).

**Quindi la risposta A della domanda 38, viste le mancanze di specificazione della natura del dettaglio di cui sopra non può essere considerata esatta<sup>1</sup>.**

Ancora, afferma il CTP prof. Berardi che “A riprova di quanto sostenuto, è possibile citare, ulteriormente, il § C5.1.4 della Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, che precisa nel merito: “Per le verifiche a fatica di dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante debbono essere effettuate verifiche differenziate a seconda che si conducano verifiche a vita illimitata o verifiche a danneggiamento. Per dettagli caratterizzati da curve S-N prive di limite di fatica ad ampiezza costante, possono essere condotte solo verifiche a danneggiamento.”

In relazione a tanto, occorre ricordare che la domanda recitava “Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle  $\Delta\sigma_{max}$ , si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e la tensione minima nel dettaglio considerato?”

Appare dunque evidente la mancata esplicitazione nel quesito posto del dettaglio, considerato **che rappresenta la condizione discriminante affinché si possa trattare di verifica a vita illimitata o verifica a danneggiamento.**

La domanda, per come posta, presuppone invece una risposta unica per ogni dettaglio, condizione che non è verificata, mostrandosi pertanto palesemente non corretta dal punto di vista anche formale.

---

<sup>1</sup> A rigor di logica la risposta al quesito 38 avrebbe potuto essere considerata corretta solo se così posta: “A verifica per vita illimitata, solo se il dettaglio considerato è caratterizzato da limite di fatica ad ampiezza costante”.

**Vieppiù che lo stesso quesito risulti mancante del dettaglio grafico riportante i modelli di carico 1 e 2.**

*A tal proposito, giova richiamare quanto riportato nelle Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 per i concorsi pubblici, che precisa quanto segue: “Le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato.”*

**Detta direttiva non può ritenersi assolutamente soddisfatta nel caso di specie del quesito de quo, in considerazione della mancata somministrazione dei modelli grafici.**

*L’errata formulazione del quesito, unitamente alla mancata somministrazione dei modelli grafici, **ha impedito al candidato di poter rispondere in maniera corretta mediante un ragionamento deduttivo, piuttosto che attraverso una preparazione mnemonica**”.*

Alla luce delle risultanze testè richiamate, è evidente che alla fondamentale omissione relativa alla specifica della natura del dettaglio considerato si aggiunge quindi un ulteriore vizio del quesito, consistente nella mancata presenza di una rappresentazione grafica dei modelli di carico 1 e 2 citati nel corpo del testo quesito, che ha reso ostativa la conduzione di un ragionamento da parte del concorrente al fine di poter pervenire alla risposta presunta come corretta.

Riassuntivamente, è dimostrato che il candidato non è stato messo nelle condizioni per poter rispondere al suddetto quesito, in ragione delle evidenti

carenze e ambiguità prima evidenziate, insite nella sua formulazione, palesandosi di fatto l'assenza di una risposta unica tra le tre proposte in alternativa nel test, che il candidato non ha potuto pertanto scegliere una risposta univocamente corretta ad un quesito così mal posto.

\*

Si tratta – quindi - di quesito irrisolvibile, in quanto ben poteva essere ammessa, in quanto corretta, anche la risposta del ricorrente, con la conseguente illegittimità sia della mancata assegnazione del punteggio previsto per la risposta esatta (+ 0,50) che della decurtazione del punteggio previsto come penalità per la risposta errata (-0,15).

Sicchè, anche in questa prospettiva, la mancata univocità delle risposte al quesito in questione ha comportato che la soluzione indicata dall'Amministrazione **non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta.**

Ad ogni buon conto, ed a tutto voler concedere, la risposta indicata dal ricorrente potrebbe, al più, profilarsi come *meno precisa* di quella ritenuta esatta dalla commissione, e ciò, anche tenuto conto della peculiarità della prova in questione, caratterizzata da un esame di risposte multiple in un tempo limitatissimo, avrebbe anche potuto esser valutata dalla P.A. come risposta “non data”, da annullare e non certo da sanzionare con un giudizio di erroneità.

Il rilievo non è di poco conto, laddove, come anticipato in precedenza, in tal modo la commissione non avrebbe applicato la penalità in danno del ricorrente e la conseguente detrazione del punteggio di – 0,15 pt., senza la quale l'arch. Di Vaio avrebbe comunque conseguito l'inserimento nella graduatoria degli idonei.

Infine, va altresì evidenziato che l'adito TAR, in fattispecie analoga a quella che qui occupa, ha sanzionato l'incoerenza intrinseca e la mancanza di univocità di un quesito proposto in sede concorsuale affermando che: “*Né va sottaciuto che le ulteriori risposte prospettate risultino comunque tali da ingenerare confusione*”

*nell'individuazione della risposta a considerarsi valida, posto che quella indicata dall'amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (...)*, laddove *“la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione”* (TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 5.2.2020).

E facendo applicazione del consolidato orientamento del G.A., nella specie, così come in quella scrutinata nella richiamata sentenza del TAR, *“mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta* (ex multis, Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 5.2.2020).

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui *“ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 02673/2015; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 5.2.2020).

Ancora, sempre con recente statuizione, si è affermato che “l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata” (cfr. C. Stato, III Sez. 4.2.2019, n. 842; ripresa da TAR Lazio, III quater, 22.4.2020, n. 4098; 3.4.2020, n. 3785; 11.12.2019, n. 14267).

Ne consegue l’annullamento del quesito in questione e della graduatoria impugnata nella parte in cui preclude l’ammissione dell’attuale ricorrente, dovendo l’Amministrazione procedere alla sua riformulazione *in parte qua*, considerando valida la risposta fornita, deve attribuire all’arch. Di Vaio un punteggio almeno pari a quello minimo previsto per l’accesso alla prova pratica (TAR Campania – Napoli, V Sezione, sent. n. 560, 5.2.2020).

I suesposti profili di illegittimità degli atti impugnati, ove confermati dall’adito TAR, sono sufficienti a far conseguire in via autonoma, stante l’esiguità dello scarto tra il punteggio già assegnato all’arch. Di Vaio e quello previsto per l’accesso al corso di formazione, il *bene della vita* per cui questi ha fatto ricorso alla Giustizia, ferma sempre la fondatezza del secondo ordine di censure rivolte al quesito n. 58, per le ragioni che appresso seguiranno.

### **1.2) Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 58:**

Come puntualmente certificato nell’allegata relazione tecnica di parte a firma dell’arch. Mauriello (**all. 12**), che di seguito viene integralmente ritrascritta e costituente parte integrante del presente rimedio “Il quesito n. 58 test 3 versione A recita testualmente quanto segue:

“Dopo l’adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L’Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:

*A 120 giorni, pena decadenza*

*B 90 giorni, pena decadenza*

*C 60 giorni, pena decadenza”*

La risposta ritenuta esatta al suddetto quesito corrisponderebbe, in base a quanto stabilito dalla griglia di risposte esatte fornita dal Formez, a quella di cui alla sub. A, ovvero “120 giorni, pena decadenza”.

Del resto, va ricordato che la materia urbanistica oggetto del quesito rientra tra quelle attribuite, dal nostro Ordinamento, alla potestà legislativa ed amministrativa regionale, ed i tempi a disposizione della Giunta Comunale per valutare e recepire le osservazioni al piano dalla sua pubblicazione sono regolati dall’art. 3 co. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio Regione Campania del 4 agosto 2011, n. 5, di seguito riportato:

***Art. 3***

***(Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore)***

*1. omissis*

*2. omissis*

*3. La Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del presente regolamento.*

Da quanto disposto e combinato dall’art. 3 co. 3 del Regolamento si evince chiaramente che la Giunta dell’amministrazione procedente valuta e recepisce le osservazioni entro 90 giorni o 120 giorni, a seconda del numero di abitanti del Comune, tenendo conto della soglia stabilita.

In base alla testuale impostazione del quesito n. 58 è dato osservare che non è possibile ritenere univocamente corretta sola e soltanto una delle tre alternative di risposte proposte. Infatti, non tenendo conto del preambolo riportato in epigrafe alla pagina n. 10 del test 3 Versione “A”, che d’altra parte appare come semplice premessa alla domanda n. 51 dello stesso test, la domanda risulta posta in maniera ambigua ed incompleta e le risposte da ritenersi corrette, tra le alternative di risposta, possono essere indistintamente sia la sub. A che la sub. B.

A conferma di quanto sostenuto si riporta di seguito lo stralcio degli schemi esemplificativi dei procedimenti di trasformazione e approvazione degli strumenti territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 16/2004 estratto dal “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di governo del territorio”<sup>2</sup> pubblicato dalla Regione Campania, area generale di coordinamento 16 (Governo del Territorio) in «I Quaderni del Governo del Territorio», N. 1, gennaio 2012, pagg. 18-19. Dalla colonna relativi ai tempi della tabella si evince che la Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al piano “*Entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a*

---

<sup>2</sup> Il Manuale contiene indicazioni di carattere operativo sull’applicazione delle norme procedurali introdotte dal Regolamento e consente di visualizzare schematicamente le nuove procedure e di individuare agevolmente i tempi, le azioni, i provvedimenti, le competenze ed i contenuti progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed approvazione dei piani urbanistici. L’obiettivo è quello di approfondire le implicazioni operative della normativa di volta in volta oggetto di studio, offrendo alle Amministrazioni interessate un modello interpretativo coerente con le finalità di chiarezza e semplificazione della norma. Durante la fase di redazione, è stato condiviso con gli operatori del settore nel corso di un convegno pubblico organizzato con l’Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Campania (INU) e con l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), al quale hanno partecipato Comuni, Province ed esponenti del mondo accademico, fornendo valide osservazioni e spunti di riflessione, utilizzati nella stesura finale.

pena di decadenza”.

<b>Tabella I – Ptcp, Piano urbanistico comunale (Puc) e relative varianti, e piani di settore a livello comunale e sovra comunali e relative varianti - procedura che richiede la Vas.</b>			
<b>Fase</b>	<b>Attività pianificatoria</b>	<b>Processo di integrazione con l'attività Vas</b>	<b>Tempi</b>
<i>Adozione</i>	<i>La Giunta comunale valuta e recepisce le osservazioni al piano.</i>	<i>L'autorità competente comunale, in collaborazione con gli uffici di piano in veste di autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Valutazione congiunta delle osservazioni al piano e al rapporto ambientale.</i>	<b><i>Entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza.</i></b>

Sulla scorta delle risultanze ora riportate, il tecnico di parte ricorrente rassegnava le seguenti

#### CONCLUSIONI

**“... si rileva che il candidato non è stato messo nella condizione di poter rispondere in maniera univoca al quesito in ragione della carenza insita nella sua formulazione prima evidenziata, palesandosi la conseguente condizione di duplicità delle risposte corrette al quesito. Detti vizi hanno fatto sì che, essendovi più di una risposta corretta, la risposta ritenuta esatta ai fini della valutazione e delle stesure delle graduatorie sia stata frutto, in concreto, non di una scelta oggettiva, consapevole ed univoca ma bensì di una scelta arbitraria e frutto del caso tra le due possibili, pregiudicando pertanto l'esito positivo della selezione. Per quanto sopra esposto, il sottoscritto scrivente ritiene che, dati i vizi e le mancanze ampiamente descritti in merito all'impostazione del quesito n. 58 test 3 ver. A ed all'attribuzione arbitraria della risposta ritenuta esatta in fase di valutazione, la risposta fornita allo stesso dal candidato Raffaele Di Vaio al**



**quesito n. 58 test 3 ver. A, ovvero la sub. B, scelta tra le tre proposte, debba essere ritenuta corretta**".

\*

La risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 58 era da ritenersi, quindi, corretta ove non si fosse tenuto conto della precisazione resa solo nel corso della prova, dopo che il ricorrente aveva già "barrato" la casella relativa alla soluzione prescelta!

In sostanza, una risposta "corretta" è stata considerata "sbagliata" per effetto di un rimando ad una specificazione **non inserita nel testo del quesito**, ma solo in uno schema/preambolo posto prima del quesito n. 51, vale a dire sette quesiti addietro!

Ciò ha deviato le valutazioni del ricorrente, tenuto conto che lo stesso, sulla base delle istruzioni consegnategli prima della prova, non aveva ravvisato alcuna diversa modalità di interpretazione dei quesiti, né la necessità, per rispondere ad alcuni di essi, di fare rinvio a schemi/preamboli separati dal testo del quesito.

Infatti, nel foglio di "Istruzioni" (Regolamento) per lo svolgimento della prova (**all. 5**) messo nella disponibilità dei concorrenti:

a) non vi era alcuna indicazione che suggerisse ai candidati, relativamente al quesito n. 58, di fare riferimento allo schema/preambolo posto all'inizio della pagina, prima del testo del quesito n. 51: cosa, del resto, che gli stessi candidati neanche avrebbero potuto desumere facendo applicazione dell'ordinaria diligenza, in quanto detto schema/preambolo non era stato previsto in altre parti del questionario, laddove ogni quesito aveva un testo autosufficiente e idoneo ad essere valutato dal concorrente (peraltro, compatibilmente con i tempi ristretti stabiliti per tale tipo di prova scritta);

b) non vi era alcuna prescrizione che imponesse ai candidati di rispondere seguendo pedissequamente l'ordine delle domande, di guisa che gli stessi potessero in qualche misura rendersi conto di un collegamento tra tutti i quesiti posti nelle pagine 10 e 11 e il suddetto schema/preambolo: cosa, del resto, anche

questa incompatibile con l'esiguità del tempo concesso e con la stessa natura dei quesiti a risposta multipla;

c) non vi era nessun riferimento alla circostanza che alcune delle domande somministrate potessero essere ricondotte ad un unico tema (quello ritagliato nello schema/preambolo posto a principio della pag. 10), quale quello che, solo ex post ed in avanzata fase della prova scritta, la commissione aveva rappresentato ai candidati.

E' chiaro che, conformemente ai canoni della trasparenza e della chiarezza delle previsioni della lex specialis, la P.A. – o il Formez – avrebbero dovuto mettere in condizione i candidati di collegare tutte le risposte successive allo schema/preambolo di pag. 10 alla peculiare situazione ivi specificata, predeterminando una previsione espressa e che non lasciasse alcun dubbio in merito, *maxime* laddove in tutte le altre pagine del questionario analoga impostazione non era stata seguita!

L'Amministrazione, con riferimento ai quesiti posti a pag. 10 del questionario, tra i quali vi era quello contrassegnato con il n. 58 qui in contestazione, sia per l'impostazione grafica che per l'assenza di alcuna precisazione/istruzione che potesse consentire ai candidati di fornire una risposta consapevole e appropriata, ha di fatto indotto in equivoco il ricorrente, con l'aggravante di aver ingenerato nello stesso un profondo senso di frustrazione e ansia per aver fornito, "a voce" e nel bel mezzo della prova, indicazioni che l'arch. Di Vaio non avrebbe potuto utilizzare per aver già reso la risposta, con ciò condizionandolo anche nel prosieguo della prova!

Non senza ribadire che il tempo a disposizione per rispondere ad ogni domanda era limitatissimo, di soli 90 secondi (laddove alle 60 domande somministrate occorreva dare risposta tassativamente in 90 minuti) e che la sola comunicazione, oltre al successivo condizionamento, ha sottratto al candidato tempo utile per rispondere.

Si è in presenza di una condotta della P.A. deviante dai canoni della trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, di cui è espressione – nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche - quello della univocità dei quesiti somministrati ai concorrenti.

Le risultanze delle autorevoli relazioni di parte concorrono a dimostrare la fondatezza delle censure proposte nel presente rimedio, per il cui accoglimento si insiste.

**1.3)** I rilievi che precedono consentono di ritenere integrato un ulteriore profilo di vizio delle valutazioni della commissione concorsuale, connesso alla disapplicazione delle stesse prescrizioni impartite con il suindicato foglio di “Istruzioni” (Regolamento) della prova (**all. 5**), atto valido ed efficace e costituente fonte di autovincolo per la stessa P.A.

Infatti, avendo fatto dipendere la soluzione del quesito n. 58 da specificazioni non richiamate anche nel testo dello stesso, la P.A. ha violato il *modus procedendi* impartito ai candidati, nella parte in cui alcuna segnalazione al riguardo era stata fornita agli stessi, che quindi ben avrebbero potuto rispondere alle domande somministrate – come ha fatto l'arch. Di Vaio - senza dover necessariamente seguire l'ordine di numerazione e/o diverse indicazioni al riguardo.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA - ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DEI QUIZ NN. 38 E 58 – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' - OMESSA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI VALIDI ED EFFICACI – CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI**

Le argomentazioni svolte nei pregressi mezzi hanno evidenziato i profili di illegittimità delle valutazioni sulle risposte rese dal ricorrente ai quesiti nn. 38 e

58 del questionario somministrato in sede di prova scritta, impedendogli di essere ammesso al corso di formazione successivo a detta fase.

Infatti, se si considera la differenza tra il punteggio totalizzato dal ricorrente (20,90 pt.) e quello fissato dal bando ai fini dell'ammissione al corso di formazione necessario ai fini della valutazione finale utile per addivenire a contratto con la P.A. (21 pt.), è *in re ipsa* che l'errata/ambigua formulazione dei quesiti ha tolto la possibilità all'arch. Di Vaio di aggiudicarsi ulteriori punteggi che lo avrebbero potuto far rientrare nella graduatoria finale degli idonei (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15).

La P.A. ha predisposto, dunque, quesiti inattendibili, fuorvianti e – quindi – inidonei a selezionare i migliori candidati.

**Tanto è viepiù comprovato dal risultato, tutt'altro che soddisfacente per l'interesse pubblico, che ha prodotto uno dei concorsi più rilevanti mai indetti negli ultimi decenni dalla Regione Campania: l'idoneità di appena 59 concorrenti, pari a meno del 40% delle unità (n. 148) che la P.A. si era prefissata di assumere per sanare le conclamate carenze di organico in uno dei settori di impiego strategici per la riorganizzazione degli enti locali.**

In merito, basta ricordare che, a pag. g del bando, la P.A. Regionale aveva espressamente tenuto conto delle carenze rappresentate da svariati comuni, richiamando in particolare *“le note della Giunta Regionale della Campania prot. n. 356677 del 5 giugno 2019 e prot. 382637 del 17 giugno 2019, con le quali viene trasmesso l'elenco degli enti che hanno comunicato di trovarsi in situazione di deficitarietà strutturale o di dissesto, comprendente la città metropolitana di Napoli, i comuni di Atrani (SA), Avellino, Andretta (AV), Benevento, Calvi Risorta (CE), Carinola (CE), Casapulla (CE), Castel Campagnano (CE), Marano di Napoli (NA), Pertosa (SA), Petina (SA), Procida*

(NA), Quarto (NA), Roccabascerana (AV), San Marco dei Cavoti (BN), Sant'Angelo a Fasanella (SA), Serino (AV), Villa di Briano (CE) ”.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

Nella specie, la formulazione dei quesiti contestati con il presente rimedio viola i fondamentali canoni della proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza scolpiti nella legge n. 241/90 ed espressione dei valori a presidio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Costituzione, a tutto danno – peraltro - della stessa Regione Campania, che per reclutare il personale dipendente ha inteso affidarsi ad una modalità selettiva tutt'altro che idonea a garantire il risultato che con detto concorso si era prefissata di raggiungere, ovvero la copertura delle carenze di posti strategici negli uffici amministrativi.

Anche per quanto sin qui svolto, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST IN COMB. DISP. CON LA L. N. 241/90 - MANIFESTA INGIUSTIZIA; IRRAZIONALITA' E ILLOGICITA' MANIFESTA.**

La confusione determinata dalla somministrazione dei surriferiti quesiti, in uno alle precisazioni fornite sul quesito n. 58 solo a voce e durante la prova (ma dopo che il ricorrente aveva già reso la risposta), ha determinato un'ulteriore e notevole La presenza di quesiti errati /o ambigui ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno “spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”(Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). perdita di tempo per individuare le altre risposte, per le quali – si ripete – **il tempo a disposizione era ristrettissimo (di soli 90 secondi)!**

A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591)...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il Consiglio di Stato ha sancito *“...il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente”*. (Consiglio di Stato, Ordinanze nn.973-974/2014).

**Tutte le anomalie descritte hanno inciso inevitabilmente sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria, considerando, altresì, la tensione che ha caratterizzato lo svolgimento delle prove, nella specie vieppiù aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid 19,**

**di per sé già sufficiente a dimostrare le condizioni di disagio e frustrazione avvertite dal ricorrente.**

La sussistenza di quesiti ambigui ed irregolari ha inficiato la prova del ricorrente, precludendogli la possibilità di ottenere ulteriori e meritati punteggi utili per l'accesso alla seconda fase del concorso, come dimostrato dal resoconto del punteggio rivendicato e considerata la *risicatissima* differenza tra il punteggio conseguito rispetto a quello minimo stabilito dal bando.

Sul punto, ben può farsi applicazione del fondamentale canone espresso dal massimo Organo di Giustizia Amministrativa, secondo cui *“sussiste in capo all'amministrazione che indice la gara l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede) la cui violazione comporta, in applicazione del principio di auto responsabilità, che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse”* (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 10.6.2016, N. 2497).

Anche per quanto ora svolto, si insiste per l'accoglimento dell'impugnativa.

**ISTANZA CAUTELARE  
ANCHE MONOCRATICA  
EX ART. 56 CPA**

Le argomentazioni svolte nella parte motiva del presente rimedio depongono per la fondatezza dello stesso.

Parimenti sussistente è il pregiudizio grave ed irreparabile, idoneo a fondare l'istanza di misure monocratiche urgenti ex art. 56 CPA, tenuto conto che, con nota recentemente pubblicata sul sito internet del Formez, è stato previsto per il prossimo 15.6.2020 l'avvio del corso di formazione ex art. 8 del Bando, cui il ricorrente aspira.

Pertanto, si chiede idonea misura cautelare finalizzata ad assicurare al ricorrente l'ammissione con riserva alla fase di formazione di cui all'art. 8 del Bando, tenuto conto che sussiste per l'arch. Di Vaio un danno grave ed irreparabile costituito dal fatto di non poter, del tutto ingiustamente ed illegittimamente, proseguire l'iter concorsuale, con l'irrimediabile compromissione della sua giusta e legittima aspettativa di conseguire uno stabile posto di lavoro, nonché ottenere gli emolumenti previsti per il periodo di formazione (art. 9 del bando).

Di contro, non sussiste alcun pregiudizio per l'Amministrazione resistente, posto che gli ammessi alla fase concorsuale in discussione sono in numero decisamente inferiore a quello previsto dal Bando, il cui art. 7 dispone che: *"...Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili"*(previsione, peraltro, espressamente contenuta anche all'art. 3).

Nel caso di specie, è prevista l'assunzione di n. 148 unità che maggiorata del 20% dà un numero di 178 ammessi al tirocinio (148 + 29,6), mentre sono invece risultati idonei **solo 59 candidati** come da allegato elenco pubblicato sul sito ufficiale [riquantificazione.formez.it](http://riquantificazione.formez.it).

In tali termini, la misura cautelare è da intendersi richiesta anche per finalità cd. "propulsive", per conseguire un immediato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale degli "idonei".

Non senza osservare che, a ben vedere, neanche potrebbe ravvisarsi una posizione di interesse contrario in capo ai soggetti qui individuati come controinteressati, **laddove dall'accoglimento del ricorso (così come della presente istanza di cautela) non discenderebbe l'esclusione di alcuno di essi dalla graduatoria**



**degli idonei, la quale – si ripete – ad oggi è utile a coprire a malapena il 40% dei posti messi a concorso!**

**P.Q.M.**

Previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche monocratica ex art. 56 CPA, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite da distrarre con attribuzione al procuratore anticipatorio e con restituzione del contributo unificato, che si dichiara esser dovuto nell'importo di € 325,00, trattandosi di materia afferente al pubblico impiego.

Il sottoscritto avv. Alberto Saggiomo, difensore l'arch. **Raffaele Di Vaio**, nato a Torre del Greco (NA) il 16.6.1975 (C.F.: DVIRFL75H16L259D), residente in Pozzuoli (NA), al C.so Umberto I n. 89, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Avv. Alberto Saggiomo